

SCHEDA IMPIANTI ANTI-INTRUSIONE



IMPIANTI ANTINTRUSIONE

- **Sistema di alimentazione:** TT
- Normalmente un impianto anti-intrusione è dotato di alimentazione propria basata su batterie in grado di alimentare l'impianto per adeguati periodi.
- Un sistema di alimentazione primaria supplementare è in grado di alimentare il sistema di allarme intrusione per periodi prolungati, senza avere effetti sul periodo di autonomia di alimentazione secondaria.

Norme di riferimento:

- CEI 79 - Impianti antieffrazione, anti-intrusione, antifurto e anti-aggressione
- Norme particolari per gli impianti antieffrazione e anti-intrusione - Fogli di interpretazione da F.1 a F.19
- CEI 79-4 - Impianti antieffrazione, anti-intrusione, antifurto e antiaggressione
Norme particolari per il controllo degli accessi
- CEI 79-7 - Protocollo CEI 79-5. Guida all'applicazione
- CEI EN 50130-4 (CEI 79-8)
Sistemi d'allarme Parte 4: Compatibilità elettromagnetica Norma per famiglia di prodotto: Requisiti di immunità per componenti di sistemi antincendio, antintrusione e di allarme personale
- CEI EN 50132-7 (CEI 79-10)
Impianti di allarme Impianti di sorveglianza cctv da utilizzare nelle applicazioni di sicurezza Parte 7: Guide di applicazione
- CEI 79-11
Centralizzazione delle informazioni di sicurezza Requisiti di sistema
- CEI R079-001 (CEI 79-12)
Guida per conseguire la conformità alle direttive della EC per i sistemi d'allarme
- CEI 79-13
Impianti antieffrazione, antintrusione, antifurto e antiaggressione
Norme particolari per le apparecchiature Linee guida per l'installazione di sistemi di controllo accessi
- CEI EN 50133-1 (CEI 79-14)
Sistemi d'allarme - Sistemi di controllo d'accesso per l'impiego in applicazioni di sicurezza
Parte 1: Requisiti dei sistemi

L'installazione degli impianti di vario tipo ed in particolare l'installazione di impianti d'allarme deve essere eseguita in conformità a specifiche norme tecniche, cosicché l'impianto sia in grado di soddisfare i requisiti di funzionalità e sicurezza, che anche

Le informazioni contenute nel presente documento **sono tutelate dal diritto d'autore** e possono essere usate solo in conformità alle norme vigenti. In particolare Voltimum Italia s.r.l. a socio Unico si riserva tutti i diritti sulla scheda e su tutti i relativi contenuti.

Il materiale e i contenuti presentati nel sono stati attentamente vagliati e analizzati, e sono stati elaborati con la massima cura. In ogni caso errori, inesattezze e omissioni sono possibili. Voltimum Italia s.r.l. a socio Unico declina qualsiasi responsabilità per errori ed omissioni eventualmente presenti nel sito.

SCHEDA IMPIANTI ANTI-INTRUSIONE



la legge impone. Le norme tecniche che sono in grado di soddisfare a tali requisiti sono quelle emanate dal CEI, Comitato Elettrotecnico Italiano; in particolare, esse sono:

- Guida CEI 306-2 / 2000 per il cablaggio per telecomunicazioni e distribuzione multimediale negli edifici residenziali.
- Guida CEI 64-50 "Edilizia residenziale. Guida per l'integrazione nell'edificio degli impianti elettrici utilizzatori, ausiliari e telefonici".
- **Principali leggi applicabili**
 - o Legge 46/90 "Norme per la sicurezza degli impianti";
 - o D.P.R. 447/91 "Regolamento di attuazione della legge 46/90";
 - o D.P.R. 392/94 "Regolamento recante la disciplina del procedimento di riconoscimento delle imprese ai fini dell'installazione, ampliamento e trasformazione degli impianti nel rispetto delle norme di sicurezza"
 - o D.P.R. 558/99 "Regolamento recante norme per la semplificazione della disciplina in materia di registro delle imprese, nonché per la semplificazione dei procedimenti relativi alla denuncia di inizio di attività e per la domanda di iscrizione all'albo delle imprese artigiane o al registro delle imprese per particolari categorie di attività soggette alla verifica di determinati requisiti tecnici"
 - o DM 314/92 "Regolamento recante disposizioni di attuazione della legge 28 marzo 1991 n.109, in materia di allacciamenti e collaudi degli impianti telefonici interni"
- **Direttive applicabili:**
- **Installazione:**
 - ❖ Impianto autonomo cioè non collegato alla rete pubblica di telecomunicazioni (o collegato con non più di due linee):
 - Se l'impianto viene realizzato in un edificio adibito ad uso civile occorre un'impresa abilitata alla realizzazione degli impianti di cui all'art. 1 comma 1b) della legge 46/90 e iscritta nell'albo provinciale delle imprese artigiane.
 - Se l'impianto viene realizzato in un edificio non adibito ad uso civile (attività produttive, commercio, terziario ed altri usi) non

Le informazioni contenute nel presente documento **sono tutelate dal diritto d'autore** e possono essere usate solo in conformità alle norme vigenti. In particolare Voltimum Italia s.r.l. a socio Unico si riserva tutti i diritti sulla scheda e su tutti i relativi contenuti.

Il materiale e i contenuti presentati nel sono stati attentamente vagliati e analizzati, e sono stati elaborati con la massima cura. In ogni caso errori, inesattezze e omissioni sono possibili. Voltimum Italia s.r.l. a socio Unico declina qualsiasi responsabilità per errori ed omissioni eventualmente presenti nel sito.

SCHEDA IMPIANTI ANTI-INTRUSIONE



occorre una particolare abilitazione per l'installazione dell'impianto.

- ❖ Impianto collegato (via cavo, via onde radio o altro) alla rete pubblica di telecomunicazioni attraverso più di due linee:
 - Se l'impianto viene realizzato in un edificio adibito ad uso civile occorre un'impresa abilitata sia alla realizzazione degli impianti di cui all'art. 1 comma 1b) della legge 46/90, che abilitata anche alla realizzazione degli impianti telefonici interni ai sensi del DM 314/92. Deve iscritta nell'albo provinciale delle imprese artigiane.
 - Se l'impianto viene realizzato in un edificio non adibito ad uso civile (attività produttive, commercio, terziario ed altri usi), occorre solo l'abilitazione ai sensi del DM 314/92.

E' prevista la possibilità di registrazione delle ditte installatrici presso l'Istituto Italiano del Marchio di Qualità (IMQ) il cui regolamento prevede, oltre alle modalità di iscrizione le seguenti disposizioni:

- conoscenza delle norme CEI con particolare riguardo per quelle emesse dal comitato 79;
- operare con una organizzazione efficace nella zona di copertura per l'assistenza e la manutenzione degli impianti. Questa organizzazione deve essere in grado di assicurare un intervento per manutenzione ordinaria ogni quattro mesi ed un tecnico che intervenga entro 24 ore dalla chiamata per la manutenzione straordinaria;
- svolgere l'attività di installatore di impianti di allarme da almeno tre anni sul territorio italiano;
- disporre a tempo pieno di un gruppo di tecnici per la progettazione ed il collaudo degli impianti.

La ditta installatrice, al termine di una revisione o installazione di un impianto, deve rilasciare rispettivamente il certificato di "Revisione e collaudo" o "Installazione e collaudo"; sarà poi compito dell'IMQ verificare tramite controlli a campione, la rispondenza normativa dell'installazione effettuata.

- **Necessità di progetto:**

Le informazioni contenute nel presente documento **sono tutelate dal diritto d'autore** e possono essere usate solo in conformità alle norme vigenti. In particolare Voltimum Italia s.r.l. a socio Unico si riserva tutti i diritti sulla scheda e su tutti i relativi contenuti.

Il materiale e i contenuti presentati nel sono stati attentamente vagliati e analizzati, e sono stati elaborati con la massima cura. In ogni caso errori, inesattezze e omissioni sono possibili. Voltimum Italia s.r.l. a socio Unico declina qualsiasi responsabilità per errori ed omissioni eventualmente presenti nel sito.

SCHEDA IMPIANTI ANTI-INTRUSIONE



- ❖ Impianto autonomo cioè non collegato alla rete pubblica di telecomunicazioni (o collegato con non più di due linee):
 - Gli impianti antintrusione essendo considerati impianti elettronici sono sottoposti all'obbligo di progetto quando sono installati negli edifici civili e sono alimentati da impianti elettrici soggetti a progettazione (es. superficie superiore a 400 mq).
 - Se l'impianto antintrusione fosse senza fili e potesse quindi essere considerato un impianto radiotelevisivo non esisterebbe l'obbligo di progettazione (essendo questo limitato ai soli impianti elettronici e non agli impianti radiotelevisivi)
- ❖ Impianto collegato (via cavo, via onde radio o altro) alla rete pubblica di telecomunicazioni attraverso più di due linee:
 - In questo caso il progetto occorre sempre, sia che si tratti di edificio civile o non, in base al DM 314/92.
- **Dichiarazione di conformità:**
 - ❖ Impianto autonomo cioè non collegato alla rete pubblica di telecomunicazioni (o collegato con non più di due linee):
 - La dichiarazione di conformità, in base alla legge 46/90, viene richiesta solo se l'impianto (anche senza fili) viene realizzato in un edificio adibito ad uso civile (dove per civile si intendono le unità immobiliari adibite ad uso abitativo, a studio professionale o a sede di persone giuridiche private, associazioni, circoli o conventi e simili).
 - In edifici non adibiti ad uso civile non occorre dichiarazione di conformità di alcun tipo.
 - ❖ Impianto collegato (via cavo, via onde radio o altro) alla rete pubblica di telecomunicazioni attraverso più di due linee:

Le informazioni contenute nel presente documento **sono tutelate dal diritto d'autore** e possono essere usate solo in conformità alle norme vigenti. In particolare Voltimum Italia s.r.l. a socio Unico si riserva tutti i diritti sulla scheda e su tutti i relativi contenuti.

Il materiale e i contenuti presentati nel sono stati attentamente vagliati e analizzati, e sono stati elaborati con la massima cura. In ogni caso errori, inesattezze e omissioni sono possibili. Voltimum Italia s.r.l. a socio Unico declina qualsiasi responsabilità per errori ed omissioni eventualmente presenti nel sito.

SCHEDA IMPIANTI ANTI-INTRUSIONE



- Se l'impianto è realizzato in un edificio adibito ad uso civile occorrono due dichiarazioni di conformità, una in base alla legge 46/90 ed una in base all'allegato 12 del DM 314/92.
- Se l'impianto è realizzato in un edificio non adibito ad uso civile occorre solo la dichiarazione secondo l'allegato 12 del DM 314/92.

Le informazioni contenute nel presente documento **sono tutelate dal diritto d'autore** e possono essere usate solo in conformità alle norme vigenti. In particolare Voltimum Italia s.r.l. a socio Unico si riserva tutti i diritti sulla scheda e su tutti i relativi contenuti.

Il materiale e i contenuti presentati nel sono stati attentamente vagliati e analizzati, e sono stati elaborati con la massima cura. In ogni caso errori, inesattezze e omissioni sono possibili. Voltimum Italia s.r.l. a socio Unico declina qualsiasi responsabilità per errori ed omissioni eventualmente presenti nel sito.